



44



## CONTRATTO DI LOCAZIONE

Con la presente privata scrittura da valere per tutti gli effetti di legge tra la SOCIETÀ ODERO-TERNI-ORLANDO, Stabilimenti Meccanici della Spezia, ed il Signor [redacted] dipendente della suddetta Società, si conviene e stipula quanto appresso :

1.º) **Oggetto del contratto.** - La Società concede in affitto al Signor

[redacted] che accetta per sè e per i suoi conviventi l'appartamento **Nº 6** al piano **3º** di vani **Nº 4** oltre una cantina, nella casa di proprietà della Società

sita al Termo della Spezia n.º **LETT. "C"** alle seguenti condizioni :

2.º) **Durata** - La locazione viene fatta a mese. Essa avrà inizio il

**15 NOVEMBRE 1945** e si intenderà tacitamente rinnovata di mese in mese, qualora non intervenga disdetta da una delle parti a mezzo di lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza.


3.º) **Prezzo.** - Il canone mensile di affitto resta fissato in L. **140.=**

**(GENTOQUARANTA)** e sarà trattenuto dalla Società sul salario o altro corrispettivo dovuto al dipendente ogni mese; per nessuna ragione ne potrà essere differito il pagamento. Analogamente sarà fatto per gli eventuali addebiti che dovessero gravare sull'inquilino per danni arrecati allo stabile.

4.º) **Destinazione dell'alloggio.** - I locali sono affittati a solo ed esclusivo uso di abitazione. È vietata qualsiasi diversa destinazione, come è vietato il subaffitto e la cessione, anche gratuita, di tutto o parte della cosa locata, con o senza mobilio, a persone anche famigliari, non conviventi a carico.

5.º) **Obblighi dell'inquilino.** - L'inquilino dovrà tenere l'appartamento da buono e diligente padre di famiglia. Egli è responsabile dei danni arre-

cati da lui e dalle persone della sua famiglia, anche per solo fatto di incuria o trascuratezza; e in ogni caso dovrà risarcire la Società. Per i danneggiamenti ai locali di uso comune, in caso di difficoltà di identificazione dei responsabili, il costo della riparazione sarà diviso in parti eguali tra gli inquilini degli appartamenti interessati. Fermo restando le disposizioni dell'art. 1604 Cod. C. sono a carico dell'inquilino la pulizia delle canne dei camini e delle vasche da lavare, le riparazioni dei rubinetti, vetri, campanelli, serrature, chiavi, condotte d'acqua e gas, acquai, cessi, ed altri scarichi, quando il danno od otturazione si verifichi nelle condotte particolari della cosa locata. A queste riparazioni l'inquilino dovrà provvedere direttamente ed immediatamente. — La Società potrà fare eseguire, qualora lo creda, le riparazioni e addebitarne la spesa pro quota.



**6.º) Divieto di modificazione degli alloggi.** - Nessun adattamento, riforma, modificazione o impianto, anche se a scopo di miglioramento, potrà essere fatto dall'inquilino senza il preventivo esplecito consenso dell'Amministrazione.

**7.º) Notificazioni obbligatorie per l'inquilino** - L'inquilino è tenuto a notificare nel termine di giorni 8 all'Amministrazione tutte le variazioni che avvengono nella composizione della sua famiglia. Così pure è obbligato a denunciare subito le malattie contagiose che si verificassero nell'ambito della sua famiglia, sottoponendosi a tutte le prescrizioni igieniche e sanitarie che fossero prescritte dalle Autorità.

**8.º) Capo casa.** - La Società nominerà per ogni fabbricato, tra gli inquilini stessi, un capo casa, coll'incarico di sorvegliare il buon andamento e di riferire sulle contravvenzioni alle norme in vigore.

**9.º) Nettezza delle case.** - I conduttori di piani rialzati o dei primi

piani, dovranno per turno di quindicina, pulire ogni giorno l'atrio di ingresso della casa. I conduttori dei piani superiori, dovranno per turno di quindicina, pulire ogni mattina, i pianerottoli e le rampe di scala comprese tra il loro appartamento ed il piano immediatamente inferiore.

**10.º) Consegna e conservazione dei locali.** - Il locatario riconosce e dichiara che l'alloggio ricevuto si trova in perfetto stato locativo per uso di civile abitazione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte; più particolarmente egli riconosce e dichiara che non ha riscontrato alcuna mancanza, difetto o deterioramento di impianti, serramenti, pavimenti ed altri annessi e connessi, nessuno escluso. Al riguardo il locatario, rinunciando ad ogni futura eccezione, si obbliga di riconsegnarlo in tale stato (salvo il naturale deperimento) rifondendo alla Società ogni e qualsiasi danno, compreso quello derivante da incendio, eventualmente arrecato, direttamente o indirettamente per fatto o colpa sua o dei conviventi. Inoltre egli solleva espressamente la Società da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivare, a lui ed ai conviventi, allo stabile ed all'alloggio, da fatti, omissioni o colpe di altri inquilini dello stabile e di terzi in genere.

**11.º) Risoluzione della locazione.** - Il locatario, per se ed i suoi, riconosce alla Società il diritto di revocare in tronco la concessione dell'abitazione e l'obbligo di lasciare libero l'appartamento nel termine di giorni 15 dal ricevimento della lettera raccomandata che informa del provvedimento, qualora il rapporto di dipendenza venisse a cessare, per qualsiasi ragione, non esclusa la morte; o quando, pur continuando ad essere alle dipendenze della Società, cessasse, per qualsiasi motivo, dal posto o dalle mansioni che aveva al momento della concessione dell'abitazione.

La Società si riserva la facoltà insindacabile di poter richiedere l'immediato rilascio dell'appartamento locato, provvedendo di altro alloggio l'inquilino fino al tempo utile per la disdetta e per la riconsegna dei locali.

**12.º) Richieste di riparazione.** - Le richieste di piccole riparazioni che non facciano carico al conduttore, devono essere presentate per iscritto. Pure per iscritto dovranno essere regolati i rapporti tra la Società ed il concessionario.

La Società non terrà conto di qualsiasi comunicazione fatta in modo diverso.

**13.º) Disposizioni speciali.** - La Società si riserva la facoltà insindacabile di modificare, aggiungere e abolire le presenti disposizioni in merito alla locazione dei singoli appartamenti e l'inquilino si obbliga, senza riserve, di accettare le modifiche delle disposizioni, garantendo finora di osservarle.

La Società avrà diritto di far visitare nelle ore pomeridiane di ogni giorno la casa locata, dai suoi incaricati d'ispezione.

**14.º) Pattuizioni varie.** - L'acqua, la luce ed il gas sono a carico dell'inquilino come pure il nolo dei contatori.

Per quanto non contemplato dal presente contratto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi e regolamenti vigenti, specialmente in materia di sicurezza, di igiene, edilizia, polizia urbana, ecc.

**15.º) Spese contrattuali.** - Le spese del presente contratto e sua registrazione sono a carico dell'inquilino.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Spezia, li **10 NOVEMBRE 1945.** -

Società per Azioni  
**ODERO - TERNI - ORLANDO**  
per la Costruzione di Navli, Macchine ed Artigianile  
**STABILIMENTI MECCANICI**

*[Handwritten signature]*

LIA  
Leonardo Innovation Archives

*[Handwritten notes in purple ink]*  
1009  
5 NOV 1945  
212  
2395  
116